

Esattore univ. l. 1144

*[Handwritten signature]*



TRIBUNALE

26/11/2015

CAN

*[Handwritten signature]*

## TRIBUNALE DI ROMA

### SEZIONE GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il GIP, dottoressa A. Boffi,

sulle dichiarazioni di costituzione di parte civile depositate alla scorsa udienza e sulla richiesta avanzata in data odierna del [REDACTED],

sentite e parti e lette le memorie depositate a sostegno delle richieste di esclusione delle parti civili e quelle di replica di queste ultime

#### OSSERVA

Le disposizioni generali in materia di costituzione di parte civile e di danno risarcibile in conseguenza del reato sono quelle stabilite dagli articoli 185 del codice penale e dall'articolo 74 del c.p.p. ; le citate norme consentono la costituzione di parte civile nel processo penale a tutti i soggetti che assumano di aver *subito un danno patrimoniale o non patrimoniale* quale conseguenza del fatto-reato e cioè della condotta di uno o più imputati.

Il combinato disposto degli articoli 74 e 91 del c.p.p. conferisce *anche* agli Enti ed alle Associazioni senza scopo di lucro che ***perseguano finalità di tutela degli interessi lesi dal reato*** l'esercizio dei diritti spettanti alla persona offesa tra cui è da ricomprendersi la costituzione di parte civile nel processo penale.

Nel perimetro di quanto stabilito dalle citate norme le pronunce più recenti della Suprema Corte, ed in particolare quella delle Sezioni Unite dell'anno 2014, hanno chiarito che laddove sia rappresentato negli atti di costituzione di parte civile un *danno (patrimoniale o non patrimoniale) collegato* alle condotte contestate agli imputati, debba ritenersi legittimo l'ingresso nel processo penale per la pretesa risarcitoria da parte di enti che perseguono istituzionalmente il fine di tutelare il bene-interesse, protetto dalla norma penale.

*È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che **ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente.** (Cass. SS.UU. 38343/14 ); in precedenza vedi anche Cass. sez VI n. 256593/13 (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell'associazione "cittadinanza attiva onlus" in un processo per reati contro la P.A.)"*

Orbene, i reati ascritti agli odierni imputati hanno ad oggetto alcune specifiche condotte di corruzione propria ed impropria, ossia reati contro la P.A. Il bene interesse tutelato dalle norme penali contenute nel titolo II del libro II c.p. è quello del 'buon andamento, della imparzialità e della trasparenza dei pubblici uffici' e le sanzioni penali sono comminate in ragione delle distorsioni inerenti lo svolgimento di un incarico pubblico e/o all'esercizio di una pubblica funzione o servizio.

Ciò premesso con riferimento alle dichiarazioni di costituzione di parte civile depositate alla precedente udienza 26 ottobre 2015, si osserva:

**La Regione ed il Comune** sono le pubbliche amministrazioni locali, già state individuate dall'ufficio procedente quali persone offese dai reati in quanto destinatari, nelle fattispecie di reato in contestazione, della tutela penale ; essi sono gli enti rappresentativi degli interessi di tutta la cittadinanza e deputati istituzionalmente alla *amministrazione dei servizi pubblici ed all'esercizio delle pubbliche funzioni* ;

Tuttavia deve essere accolta la eccezione mossa dalla difesa [redacted] sul difetto di legittimazione a costituirsi a parte civile dell'Avvocato [redacted] quale procuratore speciale del Sindaco, in difetto di una idonea *procura* e di nomina del difensore. Invero, in forza di quanto stabilito dall'articolo 34 dello Statuto del Comune, la determina dirigenziale autorizzava la sola Avvocatura Comunale a costituirsi in giudizio e pertanto la procura a margine dell'atto di costituzione di parte civile non appare validamente conferita poiché rilasciata dal Sindaco a persona – L'Avv. [redacted] non autorizzata e quindi non legittimata a rappresentare l'ente.

Legittima e idonea deve invece ritenersi la procura conferita al Presidente della Regione Lazio, sulla quale peraltro non sono state mosse specifiche censure;

quanto a tutti gli altri enti;

dalla lettura dei singoli atti di costituzione di parte civile e dei principi statutari invocati da ciascuno è dato ricavare uno spazio giustificativo l'ingresso in questo procedimento penale solo per alcuni di essi, valorizzando però tra gli scopi interessi esclusivi o comunque prevalenti perseguiti dai richiedenti :

la **Camera di Commercio di Roma** è istituzionalmente deputata alla tutela ed allo sviluppo dell'economia locale e quindi impegnata a contribuire al regolare esercizio delle attività imprenditoriali e a fornire una attività di supporto e promozione delle imprese operanti sul territorio ; espressamente e *coerentemente* con le funzioni ad essa attribuite si riserva -nell'articolo 4.4 dello Stato- la costituzione di parte civile nei giudizi relativi a delitti contro l'economia pubblica, il commercio e l'industria. Non può negarsi la plurioffensività di alcune delle condotte oggi in contestazione ed il pregiudizio arrecato anche alla libertà di impresa e di libera concorrenza, avendo gli imputati –secondo la contestazione proposta dalla accusa- posto in essere condotte che hanno *favorito* imprese rispetto ad altre per la somministrazione di alcuni servizi. Deve quindi ritenersi legittima ed ammissibile l'atto di costituzione di parte civile.

quanto all'**AMA** l'atto di costituzione invece chiarisce in modo esaustivo le ragioni della domanda, che è circoscritta nei confronti dell'imputato [redacted] per le specifiche condotte enunciate nel capo 13) della imputazione e meglio esplicitate nell'atto di costituzione. Deve quindi ritenersi legittima ed ammissibile l'atto di costituzione di parte civile.

il **partito democratico** lamenta in sostanza un danno alla propria immagine, alla capacità di sviluppo e di incisività nel contesto sociale e politico per effetto delle condotte di corruzione dei propri esponenti . Ciò appare astrattamente configurabile avuto esclusivamente riguardo agli iscritti al partito ed esponenti

politici nelle sedi deputate. Deve quindi ritenersi legittima ed ammissibile l'atto di costituzione di parte civile.

████████████████████████████████████████ si costituisce in rappresentanza dei cittadini in quanto utenti di beni e di servizi sia pubblici che privati. Le finalità istituzionali primarie indicate all'articolo 2.3 dello Statuto sono quelle della tutela dei diritti e degli interessi diffusi dei singoli utenti e consumatori di beni e servizi, tutela nei confronti delle imprese e delle pubbliche amministrazioni; la difesa del consumatore-utente contro le *aziende pubbliche o private erogatrice di servizi*; la *tutela per alcune categorie di persone 'svantaggiate'*. La richiesta risarcitoria si giustifica, secondo il richiedente, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali dagli imputati per le singole condotte corruttive, trattandosi di fatti commessi nell'ambito di settori (rifiuti, immigrati, emergenza alloggiativa ed erogazione di altri servizi) rispetto ai quali l'ente si adopera per contribuire ad assicurarne la tutela. Ritiene tuttavia il GIP che trattandosi di ente che non persegue in via esclusiva o prevalente la lotta alla corruzione, non possa trovare spazio la richiesta per assenza di un diritto soggettivo o interesse diffuso tutelabile. L'affermazione di aver *patito danni patrimoniali e morali* in conseguenza delle illecite condotte è troppo generica e, soprattutto, scollegata alle specifiche contestazioni oggi mosse agli imputati, non potendosi sostenersi un automatismo tra il commettere un reato e cagionare un danno. Non può ritenersi ammissibile l'atto di costituzione di parte civile.

Considerazione del tutto analoghe valgono per la ██████████ rispetto alla quale parimenti non può dirsi assolto l'onere di giustificare in concreto la domanda risarcitoria ex art. 78 lett d) c.p.p., requisito richiesto a pena di inammissibilità, stante le plurime finalità anche qui -perseguite enti- e la non preminenza di un interesse a contrastare la corruzione.

Discorso differente per CITTADINANZAATTIVA onlus che annovera tra gli scopi perseguiti la lotta agli sprechi ed alla corruzione ( art. 1) e che ha documentato il pregresso impegno in questa direzione in occasione, per esempio, di alcune pubblicazioni sull'argomento e di presentazione proposte legislative quale per esempio quella di modifica dell'articolo 12 sexies sulla estensione della confisca dei beni ai colpevoli di corruzione; può pertanto ritenersi ammissibile la costituzione.

Quanto al ██████████ ritiene questo GIP che la richiesta presentata solo oggi in udienza per la costituzione di parte civile sia tardiva; nella precedente udienza si è esaurito l'accertamento sulle costituzioni di tutte le parti al giudizio abbreviato, è stata verificata la tempestiva e corretta citazione a comparire del Consorzio e sono state altresì depositate le dichiarazioni di costituzione di parte civile, sentite le osservazioni oralmente espresse delle parti ed autorizzate quelle per iscritto entro 7 gg prima della odierna udienza

PQM

ESCLUDE le parti civili COMUNE di ROMA, ██████████ e ██████████.

Respinge la richiesta costituzione di parte civile di ██████████

Rigetta la richiesta di esclusione di tutte le altre parti civili, che proseguono il giudizio.

Dispone procedersi oltre come da verbale

Ordinanza letta in udienza 26 novembre 2015 ed allegata al verbale.

Roma 26/11/15

IL G.I.P.  
Dot.ssa Alessandra Boffi

